

NUMERO 94  
DICEMBRE 2024

Periodico dell'Associazione  
Provinciale Forense di Bergamo  
aderente all'A.N.F. Associazione  
Nazionale Forense

WWW.APIEFFE.IT



# DIRITTO E ROVESCIO



# Buone feste da APF

- 3** | **Il 10° congresso Anf Opportunità di confronto**  
Stefania Baranca
- 4** | **Tre giorni intensi per il presente e il futuro dell'avvocatura**  
Giulia Martini
- 5** | **La composizione degli organi dell'Associazione Nazionale Forense per il triennio 2024-2027**
- 6** | **I miei nove anni nel direttivo ANF**  
Giovanni Bertino
- 8** | **Il nuovo processo di famiglia Parola agli esperti**  
Sabrina Ghezzi
- 10** | **Cittadella della Giustizia nell'area ex Maddalena Un grazie anche agli avvocati**  
Francesca Pierantoni
- 12** | **Il Comitato Giovani si presenta**  
Marcella Delvecchio
- 13** | **Cassa Forense le novità in vigore da gennaio 2025**  
Giulio Fustinoni
- 14** | **Super Partes Amministrativo**  
Giorgio Nespoli
- 16** | **Super Partes Civile**  
Luca Pronestino
- 17** | **Super Partes Penale**  
Giovanni Bertino

## DIRITTO E ROVESCIO

Periodico dell'Associazione Provinciale Forense. Registrato al Tribunale di Bergamo il 15/10/1983 al n. 30 R.S. Sede e Redazione presso Associazione Provinciale Forense Tribunale di Bergamo, via Borfuro, 11 - tel. e fax 035.243497

Direttore responsabile **Marco Offredi**  
Direttore editoriale **Pier Enzo Baruffi**  
Segretario di redazione **Giulia Martini**

Comitato di Redazione:  
ROBERTA AMORUSO  
STEFANIA BARANCA  
GIOVANNI BERTINO  
CARLO DOLCI  
VALENTINA DOLCI  
SIMONA MAZZOCCHI  
PAOLO MONARI  
GIORGIO NESPOLI  
NEUGEL PERCASSI  
FRANCESCA PIERANTONI  
CAMILLA SIGNORE VERITTI

## A.P.F.

*Consiglio Direttivo*  
STEFANIA BARANCA - Presidente  
SERENA INVERNIZZI - Vice  
Presidente  
GIULIA MARTINI - Segretario  
GIUSEPPE ARENA - Tesoriere  
PIER ENZO BARUFFI  
GIOVANNI BERTINO  
EVA CARMINATI  
ERNESTO NICOLA TUCCI  
DANIELE ZUCCHINALI  
ALESSIA PASINETTI - Portavoce del  
Comitato Coordinatore della Sezione  
Giovani

*Collegio dei Revisori dei Conti*  
ROBERTA AMORUSO - Presidente  
VALENTINA DOLCI  
GABRIELE TERZI

*Collegio dei Probiviri*  
ENNIO BUCCI - Presidente  
ANNALISA BOCCI  
GIULIO FUSTINONI

*Consiglieri Nazionali A.N.F.*  
STEFANIA BARANCA  
PIER ENZO BARUFFI  
ANNALISA BOCCI  
GIOVANNI BERTINO  
ENNIO BUCCI  
EVA CARMINATI  
SERENA INVERNIZZI  
GIULIA MARTINI  
SIMONA MAZZOCCHI  
NEUGEL PERCASSI  
FRANCESCA PIERANTONI  
GABRIELE TERZI  
FRANCO UGGETTI  
DANIELE ZUCCHINALI

*Delegato Cassa Forense*  
GIULIO FUSTINONI

*Sezione Giovani APF*  
ALESSIA PASINETTI - Portavoce del  
Comitato Coordinatore della Sezione  
Giovani  
ARIANNA CARULLO  
MARCELLA DELVECCHIO  
FRANCESCO PIEROTTI  
ALESSANDRO PRESSIANI  
LUCA PRONESTINO  
CAMILLA SIGNORE VERITTI  
MICHAELA VISCARDI

Progetto Grafico: **linoolmostudio.it**  
Pubblicità: **apf@apieffe.it**



Stefania Baranca

## Il 10° congresso Anf Opportunità di confronto

**D**al 19 al 22 settembre si è svolto a Parma il X Congresso dell'Associazione Nazionale Forense dal titolo "Diritto e tecnica della professione: essere presenti", al quale ho partecipato quale Presidente dell'A.P.F., unitamente ad altri 9 delegati bergamaschi. I consiglieri bergamaschi hanno sempre partecipato attivamente alla politica nazionale forense rivestendo, negli anni, cariche apicali sia nella Presidenza, sia nel Direttivo. È stato il mio primo Congresso ed ero emozionata; per affrontare l'evento oltre alla conoscenza delle norme statutarie e regolamentari è stata fondamentale la presenza e l'esperienza dei consiglieri bergamaschi che mi hanno accompagnata durante i lavori congressuali. Sono stati giorni intensi e frenetici durante i quali i componenti dell'A.T.A. hanno avuto modo di approfondire la conoscenza tra i congressisti e di rafforzare il gruppo e quindi l'Associazione.

Numerosi erano i partecipanti al Congresso espressi da 30 A.T.A. di diversa estrazione geografica che si sono confrontati sulle note problematiche che affliggono la giustizia (carenza d'organico, durata eccessiva dei processi, carenze organizzative) e sulle esigenze di una professione che deve saper affrontare le novità del cambiamento.

Il Congresso si è aperto con la relazione del Segretario Generale, Giampaolo Di Marco, incentrata non solo sull'attività svolta nel triennio, ma anche sulle prospettive che ANF vuole affrontare in modo atti-

vo e propositivo. All'esito dei lavori congressuali, è stato definito tra le A.T.A. il cd. "Listone", che comprende i consiglieri nazionali di nomina congressuale. Per A.P.F. a conferma della sua rilevanza politica, come nella precedente consiliatura, sono stati eletti 8 consiglieri ai quali vanno ad aggiungersi i 6 consiglieri di nomina A.T.A. per un totale di 14 consiglieri. Il Congresso ha affermato che, in questo periodo di transizione, l'avvocatura debba essere sostenuta e accompagnata con tutte le risorse possibili: pubbliche, private ed anche associative ed anche in quest'ottica ANF seguirà la riforma della Legge Professionale n. 247/2012. A tal proposito è stato ribadito che il rilancio della professione forense deve necessariamente prevedere l'ampliamento delle competenze dell'avvocatura e ricercare nuovi modelli di esercizio professionale in forma aggregata, anche multidisciplinare, con la costituzione di società e di reti d'impresa.

Di Marco ha, giustamente, stigmatizzato l'atteggiamento del legislatore che, in materia di giustizia, da decenni insiste nel promulgare riforme parziali e non organiche, senza interpellare l'avvocatura, intervenendo con modifiche legislative volte a rendere più gravoso l'accesso dei cittadini al processo: com'è avvenuto sia attraverso l'imposizione di nuove e più gravose condizioni di procedibilità, sia disponendo aumenti degli importi da versare a titolo di contributo unificato, da ultimo confermati nella bozza della legge di bilancio, anche se su quest'ultimo aspetto pare pos-

sa esserci un ripensamento da parte del Governo.

È stata quindi ribadita l'ineffettibile urgenza di un concreto e tangibile miglioramento dell'organizzazione della giustizia, le cui carenze di organico ed organizzative, sono causa del suo malfunzionamento e limitano inesorabilmente il diritto di difesa. Ho anche avuto modo di apprezzare l'attenzione dell'Associazione alla tutela dei diritti dei praticanti, dei giovani avvocati e delle nuove forme di esercizio delle professioni, quali la mono committenza, nonché la richiesta di ampliamento della tutela previdenziale a favore delle categorie più fragili per genere ed età.

Sono stati giorni intensi, che mi hanno permesso di approfondire e riflettere su temi fondamentali per l'avvocatura e rafforzare la consapevolezza che una sola forte azione associativa può consentire di incidere sulla amministrazione della giustizia e sulla riforma della professione.

Nel Consiglio Nazionale del 12 ottobre 2024, in cui sono stati eletti gli organi statuari, è stato riconfermato come Segretario Generale Giampaolo Di Marco e Giulia Martini, Segretario di APF, è entrata a far parte del Direttivo Nazionale; la collega, competente ed entusiasta, saprà distinguersi consolidando i rapporti tra la nostra sede e ANF.

Infine, un grazie sentito all'A.T.A. di Parma e al suo Presidente Andrea Cevoli per l'ospitalità e l'efficienza nell'organizzazione dell'evento.



Giulia Martini

## Tre giorni intensi per il presente e il futuro dell'avvocatura

Il Congresso dell'Associazione Nazionale Forense, tenutosi a Parma dal 19 al 22 settembre 2024, ha visto la partecipazione di oltre 200 colleghi tra congressisti e delegati. Nella tavola rotonda introduttiva del 19 settembre 2024, a cui hanno partecipato il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, avv. Francesco Greco, il Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense, avv. Mario Scialla, e i rappresentanti delle Associazioni, il Segretario Generale di A.N.F. Giampaolo Di Marco ha rappresentato l'esigenza che l'avvocatura riscriva la legge professionale per consentire ai colleghi di affrontare le sfide del futuro. In tale ottica, l'Associazione Nazionale Forense ritiene che debbano essere sensibilmente ridotte le incompatibilità e riviste le forme di esercizio della professione, permettendo agli avvocati di creare società tra professionisti in condizioni di parità con le altre professioni.

Nella prima tavola rotonda del 20 settembre 2024, a cui ha partecipato il Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, dott. Giuseppe Santalucia, l'A.N.F. ha fatto presente che deve essere salvaguardata la centralità della giurisdizione e che, a tal fine, devono essere corrette le storture introdotte dalla Riforma Cartabia. Tutto ciò, ovviamente, senza far venir meno l'impegno dell'avvocatura affinché vengano diffuse e sviluppate forme di risoluzione alternativa delle controversie efficaci e vantaggiose per il cittadino.

La seconda tavola rotonda del 20 settembre, a cui hanno partecipato il Dott. Claudio Castelli, già Presidente della Corte di Appello di Brescia e il Dott. Cuno Jacob Tarfusser, già Procuratore Capo di Bolzano e

Vice Presidente della Corte Penale Internazionale, moderati dal collega bergamasco, avv. Giovanni Bertino, ha trattato il tema dell'organizzazione della giustizia nell'era digitale. All'esito della discussione del tavolo di lavoro è emerso che, al fine di migliorare l'organizzazione dei nostri Tribunali nonostante le carenze di personale amministrativo e giudicante, è necessario aumentare sempre di più le competenze gestionali e manageriali sia dei capi degli uffici giudiziari che dei magistrati e razionalizzare gli investimenti informatici, unificando le varie piattaforme dei diversi processi telematici civile, penale, amministrativo e tributario.

Infine, indispensabile per migliorare l'efficienza del sistema, è l'utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale. A questo proposito, preme evidenziare come l'Associazione sia un'autentica antesignana nello studio consapevole dell'intelligenza artificiale applicata ai sistemi giudiziari, avendo già realizzato importanti - e uniche nel mondo dell'associazionismo forense - iniziative: da un lato, la creazione di un laboratorio ad hoc sull'uso interdisciplinare dell'i.a., oltretutto "Fair Play" (Professional Legal Artificial Intelligence) e, dall'altro, l'approvazione, proprio in seno al suo Congresso Nazionale, di una Carta Etica per l'uso responsabile e consapevole dell'i.a. Durante il Congresso, nella tavola rotonda del pomeriggio del 20 settembre, è stato trattato anche il tema della sostenibilità, illustrando i vantaggi che l'avvocatura può ottenere seguendo i percorsi di certificazione organizzativa e ambientale.

Nella seconda metà del pomeriggio del 20 settembre l'Associazione ha

organizzato una tavola rotonda sulla legge professionale, in cui si è evidenziata l'esigenza di riformare la disciplina dell'accesso alla professione, al fine di garantire maggiori tutele al praticante, e di rivedere la regolamentazione dei rapporti di collaborazione professionale attraverso l'introduzione della figura dell'avvocato dipendente: battaglie, queste, da sempre care all'Associazione Nazionale Forense.

Il tavolo di lavoro conclusivo, a cui ha partecipato il Presidente di Cassa Forense, avv. Valter Militi, ha evidenziato la necessità di una maggiore collaborazione tra le casse previdenziali dei professionisti, al fine di conseguire economie di scala e, quindi, risparmi a tutto vantaggio della sostenibilità del sistema, con particolare attenzione ai temi della genitorialità e delle fragilità.

Infine, nella giornata di domenica 22 settembre, sono state approvate 11 mozioni politiche. Segnaliamo per la loro rilevanza quelle sull'accesso alla professione, sull'avvocato collaboratore e quella sull'organizzazione della giustizia, redatta dal gruppo di lavoro coordinato dal collega bergamasco Giovanni Bertino, già componente del Direttivo di A.N.F., che ha evidenziato le gravi problematiche che affliggono gli uffici dei Giudici di Pace e degli UNEP, chiedendo la loro tempestiva soluzione attraverso l'aumento degli organici sia del personale amministrativo che di quello giudicante. Insomma, una tre giorni ricca di sfide per il presente e per il futuro dell'avvocatura, rispetto alle quali l'Associazione Nazionale Forense non si farà certo trovare impreparata.

# La composizione degli organi dell'Associazione Nazionale Forense per il triennio 2024-2027

Nel corso del Consiglio Nazionale del 12 ottobre 2024, tenutosi a Roma, sono state rinnovate le cariche associative dell'Associazione Nazionale Forense.

1. I **consiglieri nazionali di A.P.F. – A.N.F. Bergamo** eletti in seno al **Consiglio Nazionale di A.N.F.** sono:

- **Stefania Baranca**
- **Pier Enzo Baruffi**
- **Annalisa Bocci**
- **Giovanni Bertino**
- **Ennio Bucci**
- **Eva Carminati**
- **Serena Invernizzi**
- **Giulia Martini**
- **Simona Mazzocchi**
- **Neugel Percassi**
- **Francesca Pierantoni**
- **Gabriele Terzi**
- **Franco Uggetti**
- **Daniele Zucchinali**

2. Il **Segretario Generale** in carica, **Giampaolo Di Marco**, è stato confermato anche per il triennio 2024-2027 e nel suo **Direttivo** avrà l'apporto dei seguenti 9 consiglieri nazionali:

- **Alessandro Barbieri** del SINDACATO FORENSE DI NAPOLI - A.N.F. NAPOLI
- **Giandomenico Catalano** di A.N.F. ROMA
- **Elisabetta Limoni** di A.N.F. VENEZIA
- **Giulia Martini** di A.P.F. – A.N.F. BERGAMO
- **Rosanna Mura** di A.N.F. CAGLIARI
- **Guido Rimini** di A.N.F. SASSARI
- **Urbano Rosa** di A.N.F. FIRENZE
- **Maria Gabriella Saia** di AGIUS – A.N.F. PALERMO
- **Adriano Sponzilli** di A.N.F. BOLOGNA

3. Il **Tesoriere**, anch'esso riconfermato per il triennio 2024-2024, è **Paola Fiorillo** di A.N.F. SALERNO.

4. L'**Ufficio di Presidenza** è così composto:

- **Presidente: Donata Giorgia Cappelluto** di A.N.F. Parma
- **Vice Presidente: Emanuela Crippa** di A.N.F. Busto Arsizio
- **Vice Presidente: Raffaele Tortoriello** del Sindacato Forense di Napoli - A.N.F. Napoli

5. Sono stati, altresì, nominati i seguenti colleghi bergamaschi di A.P.F. - A.N.F. BERGAMO:

- nel **Collegio dei Probiviri Paolo Monari**
- nel **Collegio dei Revisori dei Conti Gabriele Terzi**



Giovanni Bertino

## I miei nove anni nel direttivo ANF

**Un'esperienza magnifica all'insegna della riforma della legge professionale e della tutela dei praticanti e della giovane avvocatura.**

Il 23 giugno 2012 nel primo Consiglio Nazionale dopo il Congresso di Anf, tenutosi ad Alghero dal 10 al 13 maggio 2012, sono entrato a far parte del Direttivo di Anf sotto la guida del Segretario Ester Perifano. Fin da subito ho avuto la fortuna di occuparmi di un tema concreto e di estremo interesse per gli avvocati, ovvero ho studiato e contribuito a scrivere per conto di Anf le osservazioni al decreto ministeriale sui parametri forensi approvato dall'allora Ministro della Giustizia Severino. L'interlocuzione con il Ministero è stata molto soddisfacente, posto che molte delle nostre osservazioni vennero accolte, ivi compresa quella dell'eliminazione del dimezzamento dei parametri per il difensore di soggetti in regime di patrocinio a spese dello Stato.

I primi mesi di attività sono stati entusiasmanti, anche a causa delle attività preparatorie in vista dell'importante Congresso Nazionale Forense, tenutosi a Bari dal 22 al 24 novembre 2012, in cui l'avvocatura ha discusso animatamente della riforma della legge professionale. In quella sede i delegati congressuali, con il voto contrario dei delegati di Anf, chiedevano l'approvazione tempestiva del disegno di legge di riforma pendente in Parlamento, specificando però che dopo l'approvazione si sarebbe dovuto modificare tempestivamente la legge per quanto riguarda la disciplina dell'accesso

e della governance dell'avvocatura. Ebbene dopo il Congresso di Bari il direttivo di Anf iniziava una fase di forte contrasto con il Consiglio Nazionale Forense e si batteva con decisione per ottenere la modifica della legge professionale sotto diversi aspetti, chiedendo, selezionando tra le tante richieste di Anf, maggiore libertà di esercizio della professione in forma societaria o con le reti di impresa e la separazione delle funzioni giurisdizionali da quelle amministrative del Cnf. Il sottoscritto in questi anni in particolare si bat-

teva per la modifica della disciplina dell'accesso alla professione al fine di garantire ai praticanti un compenso minimo obbligatorio, la reintroduzione del patrocinio in proprio dopo il primo anno di pratica, l'abolizione delle scuole forensi obbligatorie e l'abolizione dell'esame obbligatorio per diventare cassazionisti. La battaglia per la modifica della legge professionale continuava anche nel mio secondo mandato nel direttivo nazionale, iniziato il 27 giugno 2015 sotto la guida del Segretario Luigi Pansini. In particolare nel Congres-



so Nazionale Forense tenutosi a Rimini nell'ottobre 2016 il sottoscritto e i componenti del Direttivo di Anf presentavano diverse mozioni congressuali sull'accesso alla professione, la governance dell'avvocatura e sulle forme di esercizio della professione, che non venivano ammesse alla votazione in quanto, del tutto illegittimamente, venivano ritenute estranee all'oggetto del Congresso. A fronte di questa esclusione intervenivo per protestare contro la decisione dell'ufficio del Congresso. Subito dopo l'Associazione Nazionale Forense decideva di abbandonare il Congresso in segno di protesta. Durante il mio secondo mandato nel Direttivo nel 2016 mi battevo per l'abolizione dell'esame obbligatorio per diventare cassazionisti e riuscivo ad ottenere che il Tar Lazio rimettesse la legge alla Corte Costituzionale. Nonostante la Corte Costituzionale abbia respinto l'eccezione di illegittimità costituzionale, tuttavia, grazie anche a questa azione giurisdizionale, negli anni successivi è stata differita di anno in anno l'entrata in vigore della nuova legge, consentendo così a molti colleghi di diventare cassazionisti a fronte del mero decorso di 12 anni di iscrizione all'albo.

Al Congresso di ANF di Palermo dal 24 al 27 maggio 2018 terminavo il mio secondo mandato nel direttivo e nei tre anni successivi mi dedicavo all'Associazione Provinciale Forense, diventandone Presidente fino al mese di giugno del 2021.

Nel settembre del 2021 iniziavo il mio terzo mandato nel Direttivo di Anf sotto la guida del Segretario Giampaolo Di Marco. Durante questo triennio la nuova dirigenza decideva di affiancare all'attività politico-sindacale anche quella della formazione, attraverso l'organizzazione di eventi formativi di alta qualità. Per quanto riguarda l'attività politica anche durante questo triennio mi battevo per la modifica della legge professionale in merito alla disciplina dell'accesso e a quella dell'avvocato dipendente, presentando apposite mozioni nel Congresso Nazionale Forense di Lecce dell'ottobre 2022 e nella successiva sessione ordinaria del Congresso tenutasi a Roma nel 2023. Sessione che per l'appunto era destinata alla discussione della modifica della legge professionale, come Anf aveva chiesto con insistenza con largo anticipo sui tempi sin dal 2012.

All'esito della sessione ordinaria del Congresso del 2023 l'avvocatura decideva di delegare ad un tavolo coordinato dal Cnf l'elaborazione di una proposta di modifica della legge professionale.

Per ironia della sorte, quindi, la mia quasi decennale presenza nel direttivo di Anf iniziava nel 2012 con l'approvazione della legge professionale e terminava nel 2024 durante i lavori di elaborazione della proposta di modifica della legge professionale. Il mio mandato si è concluso nel mese di settembre 2024 durante il Congresso Nazionale di Anf tenutosi a Parma dal 19 al 22 settembre 2024, in cui ottenevo l'approvazione di una mozione congressuale sull'organizzazione della giustizia. In tale mozione in particolare evidenziavo la situazione di grave scopertura di organico sia giudicante che di personale amministrativo dei Giudici di Pace, la grave scopertura di organico degli Unep italiani, gli scarsi risultati dell'Ufficio del Processo e la mancanza di cultura manageriale dei magistrati italiani. Più precisamente, sulla base dell'esperienza di magistrati di successo come Cuno Tarfusser e Claudio Castelli, in tale mozione si chiede che sia implementata la formazione manageriale dei magistrati e che i capi degli uffici giudiziari vengano scelti sulla base delle competenze gestionali. Infatti, per esempio, Cuno Tarfusser, nonostante una scopertura d'organico della Procura di Bolzano di quasi il 50%, è riuscito a ridurre i costi e a velocizzare il lavoro semplicemente modificando l'organizzazione dell'ufficio e ottenendo la certificazione ISO 9000.

Al termine dei miei tre mandati nel Direttivo di Anf il bilancio è senz'altro positivo. Quest'esperienza mi ha consentito di conoscere da vicino la politica forense e di perseguire battaglie per migliorare la condizione dei praticanti, della giovane avvocatura e per contribuire ad un dibattito serio e proficuo per cambiare in senso manageriale l'organizzazione della giustizia.





Sabrina Ghezzi

## Il nuovo processo di famiglia Parola agli esperti

Diritto e Rovescio prosegue nella pubblicazione delle interviste, realizzate dall'avv. Sabrina Ghezzi, responsabile della sez. Diritto di Famiglia di APF alle relatrici convegno del 24 maggio che si è tenuto presso l'Università degli Studi di Bergamo dal titolo "Il nuovo processo di Famiglia: parte seconda". Abbiamo intervistato le **Dottorisse Raffaella Cimminiello e Veronica Marrapodi, entrambi Magistrati presso il Tribunale di Bergamo, e Daniela D'Adamo, Associato di Diritto Processuale Civile all'Università degli Studi di Bergamo.**

**Dottorissa Raffaella Cimminiello, tra gli aspetti più innovativi della Riforma, vanno menzionate le norme riguardanti la violenza domestica e di genere e, al riguardo, abbiamo assistito ad un cambio di rotta: quali le novità legislative introdotte nel processo civile?**

Prima dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia, l'ordinamento giuridico italiano risultava del tutto sprovvisto di una normativa speciale applicabile ai procedimenti con allegazioni di violenza o abusi, fatte salve le norme sugli ordini di protezione introdotti dalla legge n. 54/2001 e la Convenzione di Istanbul, ratificata in Italia dalla legge n. 77/2013.

Erano quindi evidenti i limiti e le criticità del sistema, in termini di rischio di generazione di fenomeni di c.d. vittimizzazione secondaria, che derivavano proprio da una disciplina che, non contemplando alcuna differenziazione, determinava da parte del giudice sia l'audizione congiunta dei coniugi, sia l'esperimento del tentativo di conciliazione.

Le disposizioni di cui agli artt. 473bis.40 ss. c.p.c. prevedono invece che, a fronte di allegazioni di abusi familiari, condotte di violen-

“

*La nuova normativa offre adeguati strumenti per contrastare, con un attento lavoro, la violenza domestica e la vittimizzazione secondaria.*

”

za domestica o di genere posti in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori, debba essere garantito l'accesso ad una corsia processuale privilegiata e diversificata, oltre che un efficace coordinamento e scambio di informazioni con la Procura e altre Autorità e la massima attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice, ferma la garanzia al diritto al contraddittorio e alla prova contraria.

La nuova normativa offre quindi ai giudici civili e minorili, agli avvocati specializzati e agli ausiliari, adeguati strumenti per contrastare, con un attento lavoro, la violenza domestica e la vittimizzazione secondaria.

**Dottorissa Veronica Marrapodi, l'affidamento al servizio sociale, nella casistica giudiziaria, ha spesso rappresentato un dispositivo "ambiguo": da un lato, disconferma le capacità dei genitori laddove affida il minore ad una istituzione limitando la loro responsabilità e, dall'altro, rischia di provocare una tentazione alla delega dei genitori stessi. Oggi cosa prevede la Riforma Cartabia?**

Il D. Lgs. n.149/2022 ha avuto il pregio di introdurre una norma ad hoc in tema di affido al servizio sociale, nello specifico, l'art.5-bis L. n. 184/1983, che ha individuato, in termini molto precisi, i presupposti e il contenuto necessario del provvedimento dell'A.G., prescrivendo l'indicazione degli atti che possono essere compiuti dai genitori, dal servizio sociale, dal soggetto collocatario e dal curatore del minore, nonché dei compiti affidati al servizio, introducendo limiti di durata e regole per la proroga dell'affidamento all'ente. La decisione del giudice di limitare la responsabilità genitoriale, infatti, presuppone un accertamento di fatto, che dia conto della condizione di pregiudizio in cui si trova il minore e dell'inefficacia degli interventi attuati a



sostegno dei genitori. In questo senso, è vero che l'affido al servizio sociale presuppone un giudizio negativo sulle capacità genitoriali, ma il fatto che debba essere specificata la durata dell'affido a terzi - prevedendosi un orizzonte temporale certo e magari inferiore ai due anni - dovrebbe favorire una maggiore consapevolezza e adesione del genitore agli (ulteriori) interventi di recupero proposti dal servizio. Al contempo -si auspica- l'indicazione degli atti che potranno essere compiuti dai genitori dovrebbe evitare l'assunzione di atteggiamenti di sfiducia verso l'ente affidatario e scongiurare il rischio di una deresponsabilizzazione di madre e padre verso i bisogni di quel bambino/adolescente.

**Professoressa Daniela D'Adamo, la crisi familiare e genitoriale ha, nel tempo, congestionato il sistema giustizia sovraccaricando e rallentando i tempi di risposta dei**

**giudici, tra le novità della Riforma Cartabia vi è quella di realizzare un modello di giustizia proiettato a superare la logica avversariale e volto a favorire la composizione dei conflitti attraverso strumenti alternativi anche con l'ingresso di nuove figure professionali, oltre i legali di fiducia delle parti: quali gli strumenti e quali le figure processuali che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del nuovo processo di famiglia?**

La Riforma Cartabia ha certamente contribuito a delineare un sistema di giustizia in cui giurisdizione e metodi complementari alla risoluzione dei conflitti hanno uno spazio comune, nel quale le parti possono trovare la tutela dei diritti "a loro misura".

Un sistema in cui la "giustizia di famiglia" non equivale a giurisdizione, ma neppure si ottiene necessariamente de-giurisdizionalizzando: un sistema che è luogo dell'ascolto e, al contempo, il luogo della garanzia

dei diritti, nel quale la libertà ed il principio di autoresponsabilità delle parti si coniugano con le funzioni di direzione e di controllo del giudice.

Questo è il tessuto su cui si muovono gli strumenti di risoluzione complementari della mediazione familiare e della negoziazione assistita, che io mi spingo a definire coesenziali alla giurisdizione.

In questo sistema di giustizia integrata, fondamentale è il ruolo dei protagonisti che devono avere competenze integrate e svolgere il proprio ruolo in rete, avvalendosi l'uno dell'apporto di valore dell'altro.

Il tutto sotto l'egida del principio di leale collaborazione che assume nuova linfa con la riforma: avvocati, giudici, ausiliari e le figure affini, come il coordinatore genitoriale ed il mediatore familiare che, in rete, forniscono alle parti coinvolte nel conflitto tutele differenziate a misura delle famiglie e dei soggetti fragili.



**Francesca Pierantoni**

## Cittadella della Giustizia nell'area ex Maddalena Un grazie anche agli avvocati

Lo scorso 17 ottobre con una cerimonia simbolica è stato tolto il drappo bianco dalla targa che illustra i lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell'ex edificio del convento della Maddalena che daranno corpo alla Cittadella della Giustizia: l'area interessata dai lavori sarà annessa all'edificio del Tribunale ed in un unico stabile torneremo ad avere l'Ufficio del Giudice di Pace e l'Unep.

L'entusiasmo per l'evento è tangibile nel brindisi delle Autorità e negli articoli a piena pagina dei giornali locali, eppure è solo stato aperto il cantiere e la durata dei lavori è prevista in 432 giorni. Il fermento, che può apparire a prima vista insolito, credo risponda al desiderio di festeggiare il successo di un'operazione che non era affatto scontato. Infatti, l'iter per arrivare all'inizio dei lavori è stato lungo e pieno di difficoltà e lo voglio ricordare soprattutto per dare risalto al merito dell'Avvocatura, nella sua componente istituzionale e associativa, in relazione alla vicenda, merito che purtroppo non trova riconoscimento negli articoli di cronaca locale.

Correva il marzo del 2019 e avevo da poco iniziato il mio mandato di Presidente dell'Ordine quando ad una riunione della Conferenza Permanente apprendo che il Comune di Bergamo aveva bisogno di destinare il Palazzo della Libertà alla Prefettura ed aveva pensato di collocare l'Uepe, che occupava una parte del piano terreno (dove molti di voi ricorderanno l'ufficio Nep), in un piano dell'area ex Maddalena, eviden-

temente da riattare perché i locali sono vuoti e inutilizzati da tempo. A tal fine il Comune ha già sottoscritto una convenzione. La notizia sorprende e provoca sconcerto, perché nel progetto originario di ristrutturazione del Tribunale era stata inclusa anche quell'area. Già da qualche anno il Tribunale rischia di implodere a causa

della soppressione delle sedi distaccate, motivo per cui Giudice di Pace e Unep nel 2015 venivano trasferiti in via Sant'Alessandro in un immobile condotto in locazione, in attesa per l'appunto di poter ampliare il Palazzo di via Borfuro. Il progetto imponente che era stato rimandato ora diventava impellente. L'anno precedente



con l'allora Presidente Baldassarre ero stata in Regione, insieme al Vice Sindaco Gandi, proprio per valutare la possibilità di accedere a dei bandi pubblicati per la riqualificazione energetica degli edifici, perciò non mi capacitavo del fatto che il Comune ora intendesse destinare quegli spazi ad un altro ufficio, escludendo per sempre Giudice di Pace e Unep dal Palazzo di Giustizia.

Il Consiglio dell'Ordine, il Presidente del Tribunale De Sapia e la Procuratrice f.f. Rota sono coesi e determinati nell'invitare il Comune a rivedere la sua posizione: seguono numerose riunioni in cui viene coinvolto il Comune ed anche la Direttrice dell'Uepe per individuare una diversa soluzione, che non pregiudichi le necessità di ampliamento del Palazzo di Giustizia, ma la situazione appare essere in una fase di stallo. Ecco che si avvicinano le elezioni amministrative ed APF, all'epoca sotto la Presidenza di Giovanni Bertino, il 17 maggio organizza una tribuna elettorale proprio sul tema caro all'avvocatura relativo all'edilizia giudiziaria in cui si confrontano il Sindaco uscente Gori che corre per il secondo mandato e il candidato avversario Stucchi. La sala Viterbi è piena, vi sono anche i capi degli uffici giudiziari e all'esito di un vivace dibattito il Sindaco Gori

prende atto della necessità di destinare i locali dell'ex Maddalena al Tribunale e di trovare altra sede per l'UEPE. Il risultato è ottimo, perché entrambi i candidati si impegnano pubblicamente ad attivarsi affinché gli spazi dell'ex Maddalena vengano assegnati all'adiacente Tribunale.

Il primo ostacolo è superato, ma il progetto è importante quanto l'investimento che lo deve supportare e bisogna reperire le risorse. Con l'aiuto di Carlo Foglieni, all'epoca consigliere dell'Ordine e componente della giunta nazionale AIGA, e dell'Onorevole bergamasco Devis Dori, iscritto al nostro Albo, ottengo un appuntamento presso il Ministero: nel gennaio del 2020 con il Presidente del Tribunale e la Procuratrice mi reco a Roma dal Sottosegretario Ferraresi; è presente all'incontro anche l'Onorevole Dori e trattiamo delle carenze di organico ma anche di edilizia giudiziaria, rappresentando l'esigenza di potenziare il servizio giustizia anche attraverso spazi adeguati e dignitosi.

Scoppia la pandemia, subentrano altri tipi di problemi, ma l'attenzione dell'Onorevole Dori non viene meno, studia come poter superare la convenzione stipulata da Comune e Agenzia del Demanio per l'ufficio

Uepe e sollecita settimanalmente il Ministero della Giustizia per inserire il Tribunale di Bergamo tra le opere prioritarie da realizzare attraverso il PNRR e finalmente la sua interrogazione parlamentare del settembre 2020, seguita da numerose altre da parte dei parlamentari bergamaschi, riceve risposta positiva dal Ministro Cartabia nel marzo 2021: mediante una permuta di immobili di proprietà statale e comunale, il Comune cederà l'ex convento della Maddalena all'Agenzia del Demanio al fine di destinarlo alle esigenze del Tribunale e del Giudice di Pace, previa rifunzionalizzazione degli spazi interni con costi a carico del Ministero della Giustizia, l'intervento è stato incluso nel PNRR.

Il resto è storia nota, la permuta è avvenuta, un edificio storico verrà restituito al suo splendore con una nuova funzione entro il marzo 2026, per un investimento totale di 7,8 milioni di euro finanziati dal PNRR per 4 milioni, dal Ministero della Giustizia per 3,5 e per €300.000 dal Ministero dell'Economia.

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno creduto nel progetto e si sono impegnati per realizzarlo, Avvocatura inclusa e...ad maiora: non vediamo l'ora di brindare alla fine dei lavori.





Marcella **Delvecchio**

Lo scorso aprile si sono tenute le elezioni di APF comportando, oltre al rinnovo delle cariche del Direttivo, la nomina dei nuovi membri della Sezione Giovani di APF Bergamo.

Fondata nel 2007, merita una particolare attenzione, essendo per molti giovani avvocati e praticanti il primo contatto con la vita associativa e sindacale e un'opportunità unica di incontro, scambio e raffronto fra le varie generazioni, le varie posizioni ed esigenze della categoria. Non a caso, la rinomata Festa d'Estate - evento significativo per l'Associazione - risulta essere appannaggio della Sezione, molto sentita anche fra i giovanissimi praticanti, quale momento d'incontro e conoscenza per la comunità del Foro.

La Sezione, coerentemente con i principi, le esigenze e le lotte che da sempre contraddistinguono APF, intende infatti proseguire nella strada già tracciata, in quanto desidera apportare il proprio contributo, partendo soprattutto dai più giovani.

Queste le premesse che per la Sezione si elevano ad obiettivo, meta e bussola del percorso che la stessa si propone. Tant'è che ciò si traduce in concrete attività per la vita associativa come, a titolo esemplificativo: si è deciso di far partecipare alle riunioni del Direttivo un membro a rotazione, al fine di permettere di "toccare con mano" l'impegno dell'Associazione che ci rappresenta e quale simbolo dello spirito collaborativo che caratterizza l'Associazione.

Inoltre la Sezione è stata fin da subito attiva nelle iniziative associative come la partecipazione di tre dei propri membri alla redazione della

## Il Comitato Giovani si presenta

rinata *Newsletter* mensile di APF; partecipazione motivata dalla speranza (*rectius*, certezza) che, tramite la composizione di brevi articoli, la redazione di massime giurisprudenziali e l'aggiornamento delle tabelle, possa dare risposta alle domande e alle esigenze degli associati e non, nonché fornire uno strumento di aggiornamento relativo ai temi di maggiore loro interesse.

“

*Il contributo della  
Sezione Giovani  
sarà ancora più  
partecipativo per  
il prossimo 2025,  
anno del 50esimo  
dell'Associazione.*

”

Sulla stessa linea d'azione si pone la gestione dei *social network*, che costituiscono mezzi di comunicazione ormai cruciali per mantenere ed assicurare la propria presenza nel mondo moderno. Innegabile è, infatti, la potenza del mezzo per dar voce alle proprie istanze ed aggiornare i propri associati delle più interessanti e meritevoli iniziative. Da qui la recente apertura del profilo Instagram (che orgogliosamente vi invito a visitare @associazioneprovincialeforense) la cui gestione è affidata a due giovani esponenti della Sezione, in collaborazione e con la supervisione di una componente del Direttivo, fornendo un'agenda *smart* per i convegni organizzati dalla Associazione, nonché un

*reminder* per Jurispritzando e Feste. A quest'ultimo proposito, l'11 dicembre presso lo Spazio Polaresco di Bergamo, la Sezione ha organizzato in collaborazione con la Cooperativa Sociale Calimero – un'apericena per scambiarsi e augurarsi un sereno Natale! Un ulteriore evento al quale ci tengo a porre l'attenzione, è il Convegno organizzato dalla Sezione d'intesa e in collaborazione con il CPO, del 13 dicembre che ha avuto ad oggetto l'esame della condizione dei praticanti dell'Ordine, anche alla luce dei risultati del questionario recentemente sottoposto agli interessati.

Ulteriore riprova dell'attaccamento della Sezione alla vita associativa e all'impegno della stessa, consiste nella partecipazione di un componente unitamente alla Presidente dell'Associazione, al tavolo di lavoro per il confronto e la risoluzione dei disservizi della Giustizia - UNEP.

Il contributo della Sezione Giovani sarà ancora più partecipativo per il prossimo 2025, anno del 50esimo dell'Associazione, in cui si sta già attivando per splendide iniziative, per le quali bisogna avere ancora un po' di pazienza, ma vedrete che ne sarete entusiasti!

Infine, ma non per minore importanza, voglio sottolineare l'ampia eterogeneità fra i componenti della Sezione, che fra volti noti e *new entry*, giovani e giovanissimi, permette di raggiungere uno splendido equilibrio fra esponenti di entrambi i sessi e fra avvocati e praticanti e permette un confronto sempre corretto, pacato ed improntato alla formazione di un'Associazione che si faccia sempre più portatrice delle reali esigenze della categoria.



**Giulio Fustinoni**

## Cassa Forense le novità in vigore da gennaio 2025

**A** seguito delle previste approvazioni da parte dei Ministeri Vigilanti, dal 1° gennaio 2025 entrerà in vigore il nuovo Regolamento Previdenziale di Cassa Forense. La novità più rilevante è certamente il passaggio dal “sistema retributivo” al “sistema contributivo”, anche se, ovviamente, ciò avverrà nel rispetto del principio del “pro-rata” e dei c.d. “diritti quesiti”. Detti diritti si sostanziano nel rispetto del criterio di calcolo in essere nel periodo in cui i versamenti contributivi sono stati “tempo per tempo” eseguiti.

La domanda che sorge spontanea è quella di capire in che modo detto cambiamento inciderà sulla pensione di ciascuno di noi. Per i colleghi che dovessero andare in pensione a 70 anni il sistema contributivo dovrebbe permettere una pensione più alta rispetto a quella che avrebbero conseguito con il sistema retributivo attualmente vigente, mentre per i colleghi che dovessero andare in pensione a 65 anni - trovando applicazione con il sistema contributivo un coefficiente di trasformazione del capitale in rendita più penalizzante - l'importo del pro-rata sul calcolo della pensione sarà meno performante rispetto a quello previsto dal sistema retributivo attuale. Cassa Forense sta aggiornando i software di simulazione sul proprio sito così che, a breve, sarà possibile effettuare le opportune simulazioni.

Per quanto riguarda, invece, l'età anagrafica e contributiva previste per l'accesso alla pensione restano ferme le regole oggi già in vigore, e quindi **70 anni di età** a condizione che si abbia raggiunto almeno **35**

**anni di contribuzione.** Ove non fossero raggiunti i 35 anni di contribuzione sarà sempre possibile accedere alla pensione, ma il calcolo avverrà col sistema contributivo sulle somme nel frattempo versate. L'età pensionabile potrà essere sempre anticipata a 65 anni sia pur in presenza di almeno 40 anni di anzianità contributiva, pena l'applicazione di una penalizzazione pari a 0,41% mensile.

Altro aspetto certamente rilevante riguarda l'entità dei **contributi minimi obbligatori**: per l'anno 2024 verseremo a tale titolo Euro 4.205,00 (Euro 3.355,00 + Euro 850,00 + contributo di maternità), mentre con l'entrata in vigore della riforma saranno **ridotti** ad Euro 3.100,00 (Euro 2.750,00 a titolo di contributi minimi soggettivi + Euro 350,00 a titolo di contributi minimi integrativi + contributo di maternità). Chiaro è l'intento di Cassa Forense di andare incontro all'avvocatura in difficoltà, che da tempo lamenta l'eccessivo importo dei minimi obbligatori. La riduzione dei contributi minimi obbligatori ha reso, però, necessaria anche una riduzione della “integrazione al minimo della pensione” che dagli attuali Euro 12.500,00 lordi annui passerà dal 2029 ad Euro 10.250,00 lordi annui.

Per quanto riguarda le **agevolazioni per i giovani** è previsto che, per i primi sei anni, i minimi possano essere versati nella misura del 50% anche se l'anno verrà conteggiato come pieno. Va a riguardo, però, evidenziato che i contributi versati in misura ridotta comporteranno una rendita pensionistica anch'essa

ridotta (anche se non in modo significativo). Per questo motivo è stata prevista anche la possibilità di poter integrare i versamenti negli anni successivi, così da non vedersi diminuito l'importo pensionistico finale.

Le **aliquote contributive** previste per il **contributo soggettivo** attualmente pari al 15% cresceranno al 16% nel 2025, al 17% nel 2026 e al 18% dal 2027. Detto aumento contributivo potrà anche essere visto come un ulteriore esborso richiesto all'avvocatura, ma è giusto evidenziare che ciò si trasformerà in un aumento dell'importo pensionistico finale, aumento che non ci sarebbe stato se si fosse rimasti nel regime retributivo (cioè in quanto nel sistema retributivo non rileva la somma versata ma il reddito dichiarato). Importante è anche evidenziare l'**aumento** previsto del **contributo soggettivo a carico dei pensionati attivi** che crescerà fino al 12%. Per compensare detto aumento è stata, comunque, prevista la re-introduzione dei supplementi triennali di pensione che verranno calcolati sulla base del 50% dei contributi versati.

Il **tetto reddituale** sulla base del quale vengono versati i contributi soggettivi e sul quale viene poi calcolata la pensione dei colleghi più “ricchi” è stato, infine, **alzato ad Euro 130.000,00**; anche in questo caso verrà richiesto un maggiore esborso contributivo ma che si concretizzerà in un aumento della rendita pensionistica finale.

Sopra il tetto reddituale di Euro 130.000,00 saranno, invece, sempre dovuti i contributi a titolo di solidarietà nella misura del 3%.

# SUPER PARTES AMMINISTRATIVO

A CURA DI GIORGIO NESPOLI

## LEGITTIMO IL DINIEGO DELLA PREFETTURA ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO PREFETTIZIO DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.M. 6.10.2009 SE L'ISTANTE RISULTA DESTINATARIO DI NUMEROSE SEGNALAZIONI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

È quanto stabilito dalla Prima Sezione del T.A.R. Brescia, che ha rigettato il ricorso di un soggetto che aveva richiesto alla Prefettura competente l'iscrizione nell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, ricevendo un diniego in ragione delle informazioni acquisite dalla Questura che evidenziavano il fatto che il richiedente era stato deferito all'Autorità Giudiziaria per ben n. 43 volte per reati contro il patrimonio mediante frode, reati contro la persona ed avviso orale del Questore del 2018. A fronte delle censure del ricorrente avverso il diniego, fondate sul fatto che lo stesso non era mai incorso in condanne e, comunque, che le cause ostative previste dal decreto ministeriale dovessero considerarsi parte di un elenco tassativo e non coinvolgenti la propria situazione, il Giudice Amministrativo bresciano ha così motivato: *"...La Prefettura ha legittimamente negato l'iscrizione ... per insussistenza del requisito della buona condotta. 11. Si osserva infatti che il D.M. 6 ottobre 2009 richiama testualmente, all'art. 1 comma 4, il requisito della "buona condotta" nella parte in cui afferma nel suo esordio "Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 ..."; in proposito, ai sensi dell'art. 11 comma 2, T.U.L.P.S., le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi non può provare la sua buona condotta. Tale norma, per effetto dell'intervento correttivo introdotto dalla Corte Costituzionale, pone a carico dell'Amministrazione la prova dell'assenza, da parte del richiedente, dei requisiti richiesti ai fini del rilascio delle autorizzazioni di polizia. 12. Sul punto specifico, la giurisprudenza ha affermato che gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 1 comma 4, del citato D.M. (emanato in applicazione dell'art. 3 comma 9, l. 15 luglio 2009 n. 94), vengono ad aggiungersi e non a sostituire la fondamentale valutazione discrezionale prevista dall'art. 11, T.U.L.P.S. (T.A.R. Toscana, sez. II, 29 giugno 2015 n. 963; T.A.R. Brescia, sez. II, 9 maggio 2016, n.630). 13. Analizzando il caso concreto, si legge nell'impugnato provvedimento che l'Amministrazione ha posto a base del diniego il rilievo che il soggetto è stato deferito all'A.G. per ben n. 43 volte per reati contro il patrimonio mediante frode, reati contro la persona ed è stato destinatario di avviso orale del Questore del 2018. 14. È evidente che si tratta di precedenti sintomatici della personalità dell'agente, che egli non ha sostanzialmente smentito, e che, nel complesso, e a prescindere dall'esito conclusivo per ciascuno di essi, permettono di definirlo, quanto meno, come poco incline al rispetto delle leggi, così da giustificare il corretto e motivato giudizio negativo espresso dall'Amministrazione sul difetto di buona condotta nel ricorrente..."*

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA, SEZ. I, SENTENZA N. 177 DEL 04.03.2024** – Presidente Angelo Gabbricci; Referendario ed Estensore dott.ssa Marilena Di Paolo; Referendario dott. Pietro Buzano.

## SUSSISTE L'OBBLIGO DI PROVVEDERE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE SULL'ISTANZA DI REVISIONE DEI PREZZI PRESENTATA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETTERA C), DEL D.LGS. 50/2016 DALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA.

La Prima Sezione, pochi giorni fa, ha accolto il ricorso contro il silenzio inadempimento serbato da una stazione appaltante rispetto all'istanza di revisione dei prezzi presentata, nel corso dell'esecuzione del contratto, dall'impresa aggiudicatrice di un appalto avente ad oggetto servizi fiduciari di vigilanza da svolgere presso immobili di proprietà o in gestione ubicati a Brescia. Secondo il T.A.R. di Brescia, sussiste nella fattispecie un obbligo di provvedere da parte dell'Amministrazione, giacché la posizione del soggetto, il quale presenta un'istanza volta ad ottenere la modifica del prezzo del contratto, ha consistenza di interesse legittimo pretensivo, atteso che il potere di revisione dei prezzi, allorché, viene in rilievo l'an della pretesa, si configura come un potere autoritativo di tipo tecnico discrezionale: *"va affermata la sussistenza dell'obbligo di provvedere sull'istanza di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. c) del d.lgs. 50/2016... (Consiglio di Stato, sez. III, 6 agosto 2018, n. 4827). Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che la qualificazione in termini autoritativi del potere di verifica dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale "comporta che il privato contraente potrà avvalersi solo dei rimedi e delle forme tipiche di tutela dell'interesse legittimo. Ne deriva che sarà sempre necessaria l'attivazione - su istanza di parte - di un procedimento amministrativo nel quale l'Amministrazione dovrà svolgere l'attività istruttoria volta all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale, compito che dovrà sfociare nell'adozione del prov-*

# SUPER PARTES AMMINISTRATIVO

A CURA DI GIORGIO NESPOLI

vedimento che riconosce il diritto al compenso revisionale e ne stabilisce anche l'importo. In caso di inerzia da parte della stazione appaltante, a fronte della specifica richiesta dell'appaltatore, quest'ultimo potrà impugnare il silenzio inadempimento prestato dall'Amministrazione" (Consiglio di Stato, Sez. V, 24 gennaio 2013 n. 465; in termini., da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. V, 2 febbraio 2024, n.1069). Inoltre, sempre con specifico riferimento al dovere di provvedere sulle istanze di revisione dei prezzi, la giurisprudenza ha chiaramente affermato che "alla luce della formulazione dell'art. 106, comma 1, lettera c, del d.lgs. n. 50/2016 sussiste l'obbligo dell'Amministrazione comunale di provvedere sull'istanza di adeguamento dei prezzi, nell'esercizio del potere previsto dalla medesima disposizione" (TAR Campania, sez. V, 13 giugno 2023, n. 3607). Nel caso sottoposto alle cure del Giudice Amministrativo della Leonessa d'Italia, considerato che in mancanza di specifiche previsioni contenute nella normativa di riferimento sugli appalti pubblici, il termine per provvedere andava individuato in quello di trenta giorni previsto in via generale dalla disposizione di cui all'art. 2 comma 2 della L. n. 241/1990, essendo spirato detto termine in difetto di riscontro dell'Amministrazione, quest'ultima è stata condannata a provvedere e alla rifusione delle spese di lite in favore dell'impresa ricorrente.

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA, SEZ. I, SENTENZA N. 929 DEL 26.11.2024** – Presidente Angelo Gabbricci; Referendario ed Estensore dott.ssa Beatrice Rizzo; Referendario dott. Alessandro Fedè.

## IL GIUDICE AMMINISTRATIVO È SPROVVISTO DI GIURISDIZIONE A DECIDERE SU UNA CONTROVERSA ATTINENTE ALLA CANCELLAZIONE DI UN CITTADINO DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE DI UN COMUNE.

Il T.A.R. Brescia ha recentemente declinato la propria giurisdizione, in favore del Giudice civile, in un caso in cui un cittadino rumeno aveva interposto ricorso avverso un decreto prefettizio di rigetto di ricorso gerarchico proposto dallo stesso interessato contro il provvedimento di un Comune di cancellazione dall'anagrafe dei residenti, cosa che gli aveva impedito di poter richiedere l'assegno sociale in difetto del requisito della continuità della residenza nel territorio italiano per almeno dieci anni: "Va, effettivamente, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo sulla controversia la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nelle forme e nei termini di legge. Oggetto del presente giudizio, infatti, è un provvedimento di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente. Se è vero, infatti, che dal combinato disposto dell'art. 5, comma 2, L. 1228/1954 e 36 D.P.R. 223/1989 si evince come avverso il provvedimento d'ufficio dell'Ufficiale dell'anagrafe sia ammesso ricorso gerarchico improprio al Prefetto, in alternativa al ricorso dinanzi al giudice civile, è altrettanto vero che avverso la decisione adottata da quest'ultimo è possibile ricorrere dinanzi all'autorità giudiziaria, che, sulla base della posizione giuridica fatta valere, va individuata nel giudice ordinario o in quello amministrativo. Nel caso di specie si rileva come sulla materia della cancellazione/iscrizione anagrafica non ci sia la giurisdizione di quest'ultimo, come affermato in maniera concorde dalla giurisprudenza, secondo cui "non è in questa sede che il ricorrente può contestare la cancellazione o la discontinuità dell'iscrizione anagrafica, appartenendo le controversie aventi ad oggetto l'iscrizione e la cancellazione dai registri anagrafici della popolazione alla cognizione del giudice ordinario, in quanto concernenti posizioni di diritto soggettivo (cfr., Tar Milano, 4.9.2017, n.1779; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 9.4.2015, n.253; T.A.R. Lazio, Roma, 19.5.2009, n.5172; Tribunale Ferrara, ordinanza 24.9.2019; Tribunale Padova, 19.6.2020; cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 22 marzo 2022, n. 3276)" (ex multis, Tar Lazio, Roma, Sez. V bis, 30.8.2024 n. 16008). Le norme che disciplinano l'attività dell'ufficiale d'anagrafe, infatti, non attribuiscono alcuna discrezionalità all'Amministrazione, predefinendo in modo rigido i presupposti per le iscrizioni e le cancellazioni: la posizione giuridica del privato, pertanto, ha consistenza di diritto soggettivo. Per completezza va osservato come la Prima Sezione abbia ritenuto di dovere compensare le spese di giudizio, atteso che il ricorrente poteva esser stato indotto in errore dal Prefetto che aveva indicato, erroneamente, il T.A.R. quale Autorità Giudiziaria a cui ricorrere contro il provvedimento di rigetto.

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA, SEZ. I, SENTENZA N. 899 DEL 12.11.2024** – Presidente Angelo Gabbricci; Referendario ed Estensore dott.ssa Francesca Siccardi; Referendario dott. Alessandro Fedè.

# SUPER PARTES CIVILE

A CURA DELL'AVV. LUCA PRONESTINO

**TRIBUNALE BERGAMO, SEZ. LAVORO, SENTENZA 3 OTTOBRE 2024, N. 1066**

*GIUDICE DOTT.SSA GIULIA BERTOLINO*

## PAROLE CHIAVE: **INFORTUNIO SUL LAVORO - CONCETTO DI "OCCASIONE DI LAVORO"**

Il concetto di "occasione di lavoro" di cui all'art. 2 del D.P.R. 1124/1965 non prevede necessariamente che l'infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche del lavoratore, in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, ma fa riferimento ad un concetto più ampio. Sul punto si sottolinea infatti che è ritenuto indennizzabile anche l'infortunio determinatosi nell'espletamento dell'attività lavorativa connessa alle predette mansioni tipiche, ovvero a quelle attività prodromiche e/o strumentali allo svolgimento delle principali. In altre parole, l'origine lavorativa dell'infortunio che determina l'indennizzabilità dello stesso, è ravvisabile non solo nell'ipotesi di rischio specifico proprio della prestazione di lavoro, ma anche di rischio c.d. improprio, il quale, cioè, seppur non intrinsecamente connesso lo svolgimento tipico del lavoro del dipendente, è comunque insito in un'attività accessoria-strumentale allo svolgimento delle mansioni principali.

**TRIBUNALE BERGAMO, SEZ. FAMIGLIA, DECRETO 23 SETTEMBRE 2024**

*GIUDICE DOTT.SSA VERONICA MARRAPODI*

## PAROLE CHIAVE: **ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE - PROVVEDIMENTI URGENTI "INAUDITA ALTERA PARTE"**

Pur in presenza di un ricorso destinato a risolvere controversie attinenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, da qualificarsi pertanto nell'ambito di quelli di cui all'articolo 473 bis. 38 c.p.c. (con particolare riferimento all'attuazione di provvedimenti sull'affidamento del minore), è ammissibile l'emissione di un provvedimento inaudita altera parte nelle forme di cui all'articolo 473 bis. 15 c.p.c., se richiesto dalla parte e ricorrendone le ragioni di urgenza.

**TRIBUNALE BERGAMO, SEZ. FALLIMENTARE, DECRETO 13 FEBBRAIO 2024**

*GIUDICE DELEGATO DOTT. LUCA FUZIO*

## PAROLE CHIAVE: **LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE - CREDITI PROFESSIONALI E PREDEDUZIONE**

Nell'ambito di una procedura di Liquidazione Giudiziale, deve escludersi il carattere di prededucibilità in relazione a quei crediti professionali sorti in conseguenza dell'assistenza fornita al debitore nel formulare e depositare la domanda di apertura della procedura stessa. In tal senso si sottolinea come tali compensi professionali non siano ricompresi all'interno dell'elenco di cui all'art. 6 CCII, che deve ora intendersi tassativo. Il novellato art. 6 CCII disciplina infatti in modo analitico le ipotesi in cui i compensi dei professionisti siano assistiti da prededucibilità, segnando un deciso mutamento di ratio rispetto al precedente dettato normativo (contenuto nell'articolo 111, co. 2, L.F. e caratterizzato dal generico riferimento ai criteri di "occasionalità" e "funzionalità" delle prestazioni fornite dal professionista). L'eliminazione dal Codice della Crisi dei predetti criteri di occasionalità e funzionalità evidenzia pertanto la volontà del legislatore di attribuire carattere tassativo all'ipotesi enunciata nell'art. 6, non prestandosi ad interpretazioni analogiche o estensive.

**TRIBUNALE BERGAMO, SEZ. III, SENTENZA 1 OTTOBRE 2024, N. 1819**

*GIUDICE DOTT.SSA CHIARA MAZZONI*

## PAROLE CHIAVE: **CONTRATTO DI FINANZIAMENTO - NULLITÀ DELLA CLAUSOLA "FLOOR"**

Con riferimento ad un contratto di finanziamento sottoscritto tra istituto bancario e consumatore, una clausola come quella che disciplina il pagamento degli interessi (nella fattispecie: una clausola "floor" o di tasso minimo) deve essere ricondotta all'oggetto principale del contratto stesso. Ne consegue che una clausola di questo tipo può essere ritenuta vessatoria solo se formulata in modo non chiaro o poco comprensibile, in virtù di quanto previsto all'art. 34, co. 2, Codice del Consumo, norma che deve ritenersi applicabile - in luogo dell'art. 33 del medesimo Codice - proprio perché riguardante un elemento principale del contratto.

# SUPER PARTES PENALE

A CURA DELL'AVV. GIOVANNI BERTINO

## SENTENZA DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DI BERGAMO DOTT.SSA MARIA BEATRICE PARATI, 14 NOVEMBRE 2024 N. 1471

Non risponde del reato di interruzione di pubblico servizio di cui all'art. 340 c.p. colui che giunge al Pronto Soccorso e inizia ad inveire contro il personale medico e sanitario, batte i pugni contro i muri, getta una sacca di ghiaccio contro i muri, sputa ripetutamente e tenta di schiaffeggiare un infermiere, cagionando in tal modo un'interruzione del servizio sanitario di circa 30 minuti.

In particolare l'imputato veniva trasportato presso il Pronto Soccorso in ambulanza in quanto aveva riportato lesioni a seguito di un'aggressione e da subito assumeva un atteggiamento poco collaborante e aggressivo nei confronti del personale sanitario chiedendo con insistenza di ricevere le cure. L'imputato per di più si scagliava contro un infermiere intervenuto per calmarlo, proferendo al suo indirizzo le parole "cosa cazzo vuoi?", mettendosi faccia a faccia con lo stesso e tentando di colpirlo con uno schiaffo al volto, senza riuscirci. A quel punto, il medico di guardia e il capo sala presente intervenivano per cercare di calmare il paziente, il quale tuttavia continuava ad insultare tutti i presenti, lanciava la sacca di ghiaccio secco che aveva sulla mano e sputava sulle pareti dei corridoi. Per tali ragioni i sanitari hanno poi provveduto ad immobilizzare l'imputato e a portarlo fuori dal Pronto Soccorso ove l'uomo si dava alla fuga.

Secondo il Giudice tale comportamento non integra gli estremi del reato di cui all'art. 340 c.p. sulla base dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il reato di cui all'art. 340 c.p. può ritenersi configurato solamente qualora la condotta dell'imputato abbia comportato e causato un'alterazione del funzionamento dell'ufficio o del servizio, ancorché temporanea, ma apprezzata nel suo complesso ed espressa con modalità tali da incidere sulla concreta operatività dell'attività in questione (cfr. ex multis Cass. pen. Sez. V n. 1913 del 2018). Per tale ragione, sempre secondo il Giudice, deve invece qualificarsi come penalmente irrilevante il comportamento perturbatore, cui può porsi subitaneo riparo, che rientra nella quotidiana quota di maleducazione, sgarbo e di petulanza che durante lo svolgimento di un tipo di pubblico servizio può ragionevolmente presumersi verrà realizzata (cfr. Cass. pen. Sez. VI n. 10458 del 1994). Nel caso in esame, la condotta dell'imputato, secondo il Gip, certamente contraria alle regole del vivere civile, non appare del tutto eccentrica rispetto ai comportamenti che ci si può attendere dagli utenti del servizio sanitario e, in particolare, dei Pronto Soccorso, nei quali, come riportato dalla cronaca nazionale, in ragione dell'alta affluenza e delle conseguenti elevate tempistiche di attesa, non sono infrequenti condotte analoghe a quella posta in essere dall'imputato.

## Associarsi conviene perché Apieffe:

1

Si batte per migliorare il funzionamento del Tribunale a tutela degli iscritti

2

Fornisce consulenza previdenziale agli associati

3

Organizza corsi gratuiti di alta qualità per la formazione continua obbligatoria

4

Organizza corsi di formazione specialistici a prezzi calmierati per gli iscritti

5

Spedisce ai propri iscritti in formato cartaceo la rivista 'Diritto e Rovescio' garantendo un'informazione di qualità



ASSOCIAZIONE  
PROVINCIALE FORENSE

# SINTESI ATTIVITÀ APF

(1° LUGLIO - 30 NOVEMBRE 2024)

A cura di **Simona Mazzocchi**

<b>4 LUGLIO</b>	XXIX FESTA D'ESTATE APF presso Tenuta Olmetta in Osio Sotto.	<b>18 OTTOBRE</b>	Evento formativo: A.I. nel processo civile: opportunità e criticità per l'avvocato civilista.
<b>18 LUGLIO</b>	Riunione Consiglio Direttivo.	<b>22 OTTOBRE</b>	Riunione Comitato di Redazione Diritto & Rovescio.
<b>5 SETTEMBRE</b>	Riunione Consiglio Direttivo.	<b>24 OTTOBRE</b>	Riunione Consiglio Direttivo.
<b>17 SETTEMBRE</b>	Incontro - tavolo di lavoro permanente su problemi e criticità degli Uffici Giudiziari di Bergamo.	<b>30 OTTOBRE</b>	Evento formativo: La professione dell'Avvocato: doveri, nuove prospettive e criticità.
<b>18 SETTEMBRE</b>	Evento formativo: La salute e la cura tra interesse della collettività e diritti dell'individuo.	<b>5 NOVEMBRE</b>	Corso on line sul Danno alla persona patrimoniale e non patrimoniale, in collaborazione con Wolters Kluwer. Il danno non patrimoniale. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>7 novembre</b> – La ctu ed il danno non patrimoniale.</li><li>• <b>8 novembre</b> – Specifiche categorie di danni.</li></ul>
<b>19-22 SETTEMBRE</b>	X Congresso Nazionale ANF – Parma. Diritto, Tecnica e Professione.	<b>7 NOVEMBRE</b>	Riunione Consiglio Direttivo.
<b>26 SETTEMBRE</b>	Riunione Consiglio Direttivo	<b>20 NOVEMBRE</b>	Evento formativo: La nuova previdenza ed assistenza di Cassa Forense.
<b>27 SETTEMBRE</b>	Evento formativo, in collaborazione con la Camera Penale della Lombardia Orientale – sezione di Bergamo “Roberto Bruni” -: A.I. introduzione e panoramica sulle opportunità e criticità per l'avvocato nel processo civile e penale.	<b>21 NOVEMBRE</b>	Evento formativo: La gestione del rapporto di lavoro nell'impresa in crisi.
<b>3 OTTOBRE</b>	Riunione straordinaria Consiglio Direttivo	<b>22 NOVEMBRE</b>	Evento formativo: A.I. e cause del futuro
<b>10 OTTOBRE</b>	Riunione Consiglio Direttivo.	<b>28 NOVEMBRE</b>	Riunione Consiglio Direttivo
<b>12 OTTOBRE</b>	Consiglio Nazionale ANF – Roma.	<b>30 NOVEMBRE 1 DICEMBRE</b>	Consiglio Nazionale ANF – Roma.